

DB non solo diritto bancario

leggi l'articolo nel sito www.dirittobancario.it

ATTUALITÀ

Fideiussioni e clausole abusive: la CGUE torna sul giudicato implicito

27 Novembre 2026

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati





Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Francesco Concio

Francesco Concio è Partner dal 2018 e svolge la propria attività nel team Legal Recovery. Si occupa principalmente di contenzioso massivo nell'area bancaria e finanziaria, con focalizzazione sul recupero crediti. Francesco Concio ha maturato inoltre esperienza nella gestione e nella risoluzione delle problematiche di diritto bancario e parabancario relative a leasing, credito al consumo, cessione del quinto e segnalazioni in centrale rischi della Banca d'Italia e centrali rischi private.

1. Il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea

Con ordinanza del 6 ottobre 2026, resa nella causa C-667/24, la Corte di Giustizia Europea è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra tutela del consumatore e autorità del giudicato, affrontando una questione di particolare rilevanza per il contenzioso bancario: la possibilità di sottoporre a controllo le clausole abusive di un contratto di fideiussione anche quando il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore sia stato tempestivamente opposto e il relativo giudizio si sia concluso con una sentenza passata in giudicato.

La pronuncia assume rilievo soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui il fideiussore può essere qualificato come consumatore - tema questo in cui la giurisprudenza ha conosciuto una significativa evoluzione [1] - e si inserisce nel percorso giurisprudenziale volto ad assicurare l'effettività della tutela riconosciuta dalla Direttiva 93/13/CEE [2], presentando tuttavia un elemento di specificità rispetto alle precedenti decisioni in materia.

La questione, infatti, non riguarda il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, bensì un titolo giudiziale già sottoposto al vaglio del giudice della cognizione (piena), nell'ambito di un

1 «*Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742)*» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 luglio 2025, n. 18834). Nella stessa direzione, qualche mese più tardi e tra le tante successive, anche Cass. civ. Sez. I, Sent., 11 Novembre 2025, n. 29746, secondo cui "*Il nuovo codice della Crisi ridefinisce la nozione di "consumatore" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, ...". (art. 2, comma 1, lett. e) CCII). Deve pertanto ritenersi che la definizione di consumatore dell'art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo, art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ("persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta")*"

2 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

vedi l'articolo online

giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile, senza che fosse stata esaminata l'eventuale abusività delle clausole contrattuali.

Questo, dunque, il contesto in cui si inserisce la recente decisione della CGUE, secondo cui il giudicato implicito non può impedire al giudice dell'esecuzione di effettuare il controllo richiesto dal diritto dell'Unione o di consentire al garante l'accesso a un rimedio processuale idoneo a ottenere tale verifica.

2. La vicenda processuale e il rinvio pregiudiziale

La controversia muove le premesse dall'inadempimento di una società le cui obbligazioni di pagamento, assunte con la sottoscrizione di un contratto di conto corrente, erano state garantite da un fideiussore persona fisica.

In tale contesto, il Tribunale di Foggia emetteva quindi un decreto ingiuntivo sia nei confronti della debitrice principale che dei garanti, ma il provvedimento monitorio veniva tempestivamente opposto anche dal fideiussore, senza tuttavia che questi invocasse la propria qualità di consumatore o contestasse il carattere abusivo delle clausole.

Successivamente, l'opposizione veniva respinta e il provvedimento monitorio passava in giudicato, ragion per cui, il garante chiedeva l'accertamento della vessatorietà di alcune clausole solo in sede di esecuzione, previa sospensione della procedura e concessione di un termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

La richiesta veniva però respinta dal Giudice dell'Esecuzione, secondo cui il precedente giudizio di opposizione, conclusosi con sentenza definitiva, impediva qualsiasi nuova valutazione sulla validità delle clausole della fideiussione.

Sennonché, investito della controversia, con ordinanza del 12 settembre 2024 il Tribunale di Brindisi sollevava questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, interrogandosi sulla compatibilità di tale preclusione con gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, questo è quanto veniva richiesto:

- *"1. Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e dell'articolo 47 della [Carta] osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell'opposizione all'esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d'ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l'introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal giudice della cognizione la predetta vessatorietà.*

  Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

  a) sia stata proposta un'opposizione al decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

  b) non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;

  c) né, in sede di genesi ed emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l'informazione diretta all'ingiunto della possibilità di avvalersi della tutela consumeristica".

- *"2. Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia)*».

Era dunque prevedibile che l'intervento della Corte di Giustizia Europea avrebbe generato una dilata-

zione del principio già sancito nel 2022 [3], sul quale nel 2023 hanno poi fatto chiarezza anche le Sezioni Unite [4].

3 Corte di Giustizia Europea, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, il cui principio è il seguente: "*L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa — per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità — successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo*"

4 Cass. civ, SS. UU., sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, i cui principi di diritto sono i seguenti:
- "***Fase monitoria*** *Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile*";
- "***Fase esecutiva*** *Il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore*";

3. Il giudicato implicito e l'effettività della tutela consumeristica

Il nucleo centrale della decisione delle Corte di Giustizia Europea riguarda il rapporto tra l'autorità del giudicato e l'obbligo del Giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole contrattuali.

Secondo i principi tradizionali del processo civile italiano, il giudicato si estende non soltanto alle questioni espressamente decise, ma anche a quelle che costituiscono il presupposto logico e giuridico necessario della pronuncia.

In questa prospettiva, la sentenza che respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma la pretesa creditoria può determinare una preclusione rispetto alla successiva contestazione di questioni concernenti il rapporto contrattuale, anche quando non siano state specificamente dedotte.

Tale ricostruzione, tuttavia, incontra i limiti derivanti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce, infatti, che le clausole abusive non vincolano il consumatore, mentre l'art. 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri di predisporre strumenti adeguati ed efficaci per contrastarne l'utilizzazione: in questa direzione, la Corte di Giustizia Europea ha progressivamente chiarito che l'effettività di tali disposizioni richiede un controllo giurisdizionale che non può dipendere esclusivamente dall'iniziativa della parte, essendo il giudice nazionale tenuto a verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole quando disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari.

In tale prospettiva si colloca la sentenza del 17 maggio 2022, pronunciata nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, che ha escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina processuale che impedisca il controllo sulle clausole abusive in forza del giudicato implicito formatosi su un decreto

- "***Fase di cognizione*** *Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito*".

vedi l'articolo online

ingiuntivo non opposto, privo di motivazione circa la loro eventuale abusività[5].

E certo non serve aggiungere che, oggi, tali principi trovano attuazione nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 6 aprile 2023, n. 9479, che ha delineato i poteri del giudice del procedimento monitorio e del giudice dell'esecuzione, individuando nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio attraverso il quale il consumatore può ottenere l'accertamento dell'abusività non precedentemente esaminata.

5 "57. *A tale riguardo, occorre ricordare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 35 e 36, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 46) [...] 61. Inoltre, la Corte ha precisato che l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all'articolo 47 della Carta, che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance SA, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 62. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, C-495/19, EU:C:2020:431, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 63 Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte richiamata, in particolare, al punto 53 della presente sentenza, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 71, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 51) [...] 65. Orbene, una normativa nazionale secondo la quale un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. 66. Ne consegue che, in un caso del genere, l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione"*

4. Dalle Sezioni Unite del 2023, passando dal nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per poi arrivare alla nuova pronuncia europea

Per comprendere la portata dell'ordinanza del 6 ottobre 2026 occorre richiamare il percorso giurisprudenziale sviluppatosi a seguito delle pronunce della Corte di giustizia del 17 maggio 2022, e in particolare della sentenza resa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.

In quell'occasione, come già visto, i Giudici europei hanno infatti affermato l'incompatibilità con la direttiva 93/13/CEE di una disciplina nazionale che impedisse al giudice dell'esecuzione di verificare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali poste a fondamento di un decreto ingiuntivo non opposto, facendo discendere dalla definitività del titolo un giudicato implicito sulla validità delle clausole mai effettivamente esaminate.

Il principio era stato recepito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, che, attraverso un'interpretazione delle disposizioni processuali interne conforme al diritto unionale, ha poi delineato il sistema di tutela del consumatore nelle diverse fasi del procedimento monitorio ed esecutivo.

Secondo le Sezioni Unite, il giudice del procedimento monitorio è quindi tenuto a verificare d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole contrattuali rilevanti ai fini della domanda e a dare conto dell'esito di tale controllo nella motivazione del decreto ingiuntivo, avvertendo il debitore delle conseguenze della mancata opposizione.

Tuttavia, qualora tale verifica non sia stata effettuata o non risulti dalla motivazione del provvedimento monitorio il Giudice dell'esecuzione dovrà procedere al controllo delle clausole che incidano sull'esistenza o sull'entità del credito, fino al momento della vendita o dell'assegnazione, consentendo al consumatore, ricorrendone i presupposti, di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

Delineato in questi termini il perimetro, è chiaro in ogni caso che la soluzione elaborata dalle Sezioni Unite nel 2023 era riferita all'ipotesi del solo decreto ingiuntivo non opposto, rimanendo controversa la diversa fattispecie nella quale il debitore avesse tempestivamente instaurato il giudizio di opposizione, omettendo però di eccepire la vessatorietà delle clausole, e il giudice della cognizione avesse definito

vedi l'articolo online

la controversia con sentenza poi passata in giudicato.

In questa prospettiva, una parte della giurisprudenza aveva dunque attribuito rilievo decisivo all'avvenuto svolgimento di un giudizio a cognizione piena, ritenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza precludesse la successiva contestazione di tutte le questioni che avrebbero potuto essere dedotte nel precedente processo, mentre altra parte (piuttosto residuale) aveva manifestato un'apertura alla possibilità di un superamento del giudicato nel corso del successivo giudizio introdotto per l'accertamento della vessatorietà delle clausole.

Paradigmatica, con riferimento al primo indirizzo, la sentenza del Tribunale di Roma del 5 Giugno 2023, n. 8893 [6], che aveva valorizzato l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi a seguito del rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, escludendo la possibilità di riproporre in un successivo giudizio una domanda di nullità della fideiussione.

Detta pronuncia, tuttavia, riguardava la nullità delle fideiussioni *omnibus* per violazione della normativa antitrust e non direttamente la vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica: pertanto, per quanto essa costituisca un precedente significativo per la ricostruzione dell'orientamento nazionale favorevole all'ampiezza del giudicato, tale decisione non può essere automaticamente ricondotta all'ambito applicativo della Direttiva comunitaria 93/13/CEE.

Diverso, invece, è il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza del 24 Giugno 2026, n. 21638, contesto in cui i ricorrenti avevano invocato "*il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 17/05/2022 rese all'esito delle cause riunite C-693/19* [...] *e C-831/19*", ma il Collegio era giunto alla conclusione che "*La questione, però, non è riferibile al caso in esame perché gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno avuto la possibilità, in corso di causa, di far valere le proprie ragioni e, in particolare, l'asserito carattere abusivo di alcune clausole del contratto, in un giudizio a cognizione piena, potendo contare sull'assistenza qualificata dei propri difensori. Non trova applicazione il principio espresso da questa Corte con la decisione a Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 sul "superamento" del giudicato implicito, non sussistendo, in ragione dell'avvenuta presentazione di opposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività; principio che – insieme al principio di equivalenza – può giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata.* ***In sostanza, a prescindere dalla qualità di consumatore degli opponenti*** *(circostanza contestata e anche essa del tutto nuova, e contraddetta dalla qualità di socie della debitrice principale, menzionata in sentenza)* ***il potere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l'obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure formano l'ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza del diritto***".

Detta decisione sin inseriva, tra l'altro, nel solco già tracciano dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano, che con sentenza del 25 marzo 2025, n. 2488, aveva escluso che i principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2023 potessero essere automaticamente estesi all'ipotesi del decreto ingiuntivo opposto, poiché doveva riconoscersi efficacia preclusiva al giudicato della sentenza anche

6 "*la Corte di giustizia EU ha preso una nuova posizione sull'efficacia di giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto, affermando il principio per cui il decreto non opposto, allorquando si verta su clausole abusive, non dispiega effetto di giudicato inter partes e permane comunque in capo al giudice la verifica giurisdizionale della natura delle clausole contenute nel contratto concluso tra consumatore e professionista rientrante nella sfera di applicazione della Dir. 1993/13, e ciò affinché la tutela consumeristica sia concretamente garantita anche nell'ambito del procedimento monitorio. Detti principi sono, poi, stati confermati dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9479/2023), la quale ne ha precisato l'ambito di applicazione e le relative conseguenze nelle diverse fasi del processo, sempre sul presupposto che si tratti di controversie tra professionista e consumatore e che il decreto ingiuntivo non sia stato oggetto di opposizione. La S.C. ha altresì osservato, facendo tesoro dei principi espressi dalla Suprema Corte europea, che il giudicato in relazione al decreto ingiuntivo risulta insuperabile allorquando si verta in tema di clausole a tutela del consumatore e il decreto medesimo sia stato opposto, investendo il giudice dell'opposizione di tutti i profili relativi alla questione originariamente dedotta in giudizio, ovvero qualora il giudice del monitorio dia atto di avere apprezzato la questione giuridica e ne dia atto nel decreto (successivamente notificato all'ingiunto). Non così invece qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto ed il giudice venga successivamente investito di problematiche afferenti alla tutela del consumatore.* ***Pertanto, i suddetti principi eurounitari non trovano applicazione al caso di specie, ove, gli odierni attori hanno proposto opposizione e, ciò nonostante, pur risultando soccombenti in primo grado, non hanno appellato la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione confermando definitivamente il decreto ingiuntivo medesimo***" (Tribunale di Roma, Sez. XVII – Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 5 Giugno 2023, n. 8893, Pres. Dott. Pedrelli – Rel. Dott. Basile. In senso sostanzialmente conforme anche: Tribunale di Roma, Sez. XVII - Specializzata in materia di Impresa, sentenza del 18 luglio 2023, n. 11444, Pres. Dott. Basile - Rel. Dott. Martucci)

vedi l'articolo online

quando l'abusività delle clausole non fosse stata dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio[7].

Del pari, più di recente, anche la Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, che con sentenza del 28 aprile 2026, n. 1213, ha affermato che "*Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo non è passato in giudicato per mancata opposizione nei termini, ma, come detto, è stato oggetto di tempestiva opposizione e, oltretutto, all'esito del giudizio di cognizione ordinaria, è stato pure revocato.* ***Ne consegue che, diversamente dall'ipotesi come sopra vagliata dalle Sezioni Unite, nel caso in cui il debitore proponga tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, impedendone, così, l'irrevocabilità, e, ovviamente, il giudice del procedimento monitorio non abbia verificato d'ufficio la qualità di consumatore del debitore e l'eventuale abusività delle clausole, quest'ultimo debba allegare detta peculiare qualità e, contestualmente, eccepire l'abusività delle clausole contenute nella fideiussione da lui prestata, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie di legge, all'interno del così instaurato giudizio di cognizione*** [...] ***Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni che portano a ritenere coperta da giudicato ogni questione afferente alla qualità di non consumatore*** *di* [...] *e a voler, quindi, ritenere che il principio espresso dalla CGUE e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbia carattere generale, applicabile cioè anche nel caso in cui non sia stata impugnata la sentenza per omessa delibazione d'ufficio circa la suddetta qualità,* ***incombeva, comunque, sulla parte che invoca la tutela consumeristica l'onere di provare di avere concluso il contratto per finalità estranee alla propria attività professionale***".

Questo, dunque, l'indirizzo favorevole alla conservazione degli effetti preclusivi del giudicato, al quale si contrappone quello che manifesta apertura alla possibilità che il sindacato del Giudice sulle clausole abusive possa estendersi oltre il giudicato implicito [8], che si chiude, più di recente, con l'ordinanza del 25 agosto 2026 (Cronol. 9682/2026) con cui il Tribunale di Napoli, Sez. II, ha disposto "*il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.*", sul presupposto che:

- "*sussista netta distinzione tra decreto ingiuntivo incontrovertibile per mancata opposizione (o secondo altra tesi intervenuto il giudicato sul rapporto) e decreto ingiuntivo confermato da sentenza in sede di opposizione passata in giudicato, sono rinvenibili arresti della giurisprudenza di merito che contengono valutazioni tese a negare la tutela al consumatore una volta già esperita l'opposizione ordinaria al decreto*";

- "*Nel caso in esame da cui scaturisce il rinvio pregiudiziale, il decreto ingiuntivo emesso il 23 dicembre 2019 - privo di rilievo ufficioso ed avviso circa le conseguenze della decadenza in ordine alla vessatorietà - è stato opposto tempestivamente e l'opposizione, priva di contestazioni di parte o del rilievo ufficioso del giudice sulla vessatorietà, si è conclusa con sentenza di merito del 23 dicembre 2022, passata in giudicato con conferma del decreto ingiuntivo. Andrebbe quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c. (al più, eventualmente, applicabile all'ipotesi del decreto ingiuntivo confermato da sentenza processuale in sede di opposizione laddove si valorizzi la considerazione secondo cui l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione formandosi comunque il giudicato sul decreto Cass. civ. sent. n. 13252 del 6/6/2006; Cass. civ, n. 3258 del 26/3/1991).* ***Alla luce dell'attuale interpretazione giurisprudenziale del diritto interno, dovrebbe quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva con preclusione dell'esame nel merito della vessatorietà***".

Da qui, ossia "*per l'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso senza alcun vaglio sulla eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali, confermato in sede di opposizione da sentenza passata in giudicato che, esaminando il merito, non ne abbia scrutinato la vessatorietà*", la necessità, secondo Tribunale di Napoli, di interpellare la Suprema Corte per la fissazione di un principio vincolante sulle seguenti questioni di diritto:

7 In tal senso, anche: Trib. Monza, sent. N. 431 del 3 marzo 2026, Trib. Monza n. 429 di pari data, Trib. Catanzaro sent. N. 891 del 17 marzo 2026, e Trib. Fermo sent.n. 359 del 10 luglio 2026, Trib. Marsala sent. N. 231 del 22 aprile 2026, Trib. Ancona sent. N. 575 del 20 marzo 2026 e n. 505 del 17 marzo 2026 Trib. Ancona sent. N. 1977 del 28 novembre 2025, Trib. Pordenone n. 434 del 22 luglio 2025. Precedenti, questi, richiamati tutti nell'ordinanza del 25 Agosto 2026 (Cronol. n. 9682/2026), con cui il Tribunale di Napoli, Sez. II, ha disposto il "*rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.*"

8 In tal senso: Trib. Torino sent. n. 1517 del 12 marzo 2026, Trib. Ancona sent. n. 164 del 30 gennaio 2025. Precedenti, questi, richiamati nell'ordinanza del 25 Agosto 2026 (Cronol. n. 9682/2026), con cui il Tribunale di Napoli, Sez. II, ha disposto il "*rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.*"

- *"se sia ammissibile l'opposizione tardiva del consumatore ai sensi dell'art. 650 c.p.c. anche avverso il decreto ingiuntivo confermato da sentenza di merito passata in giudicato; qualora non sia ammissibile, se ed entro che limiti posa riqualificarsi l'opposizione ex art. 650 c.p.c., e quale sia il rimedio tipico o di elaborazione giurisprudenziale per la tutela del consumatore nell'ipotesi in esame, da esperirsi nei confronti del decreto ingiuntivo o nei confronti della sentenza di conferma passata in giudicato e sulla base di quali presupposti"* [9].

Sennonché, tale rinvio si intreccia oggi con la decisione della Corte di Giustizia Europea pubblicata il 6 Ottobre 2026, il cui nucleo centrale, come già anticipato, riguarda il rapporto tra l'autorità del giudicato, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, e l'esigenza di assicurare una tutela effettiva al consumatore in un sistema in cui, quale quello delineato dalla Direttiva 93/13/CEE, devono assumere rilievo la posizione di inferiorità negoziale e informativa del consumatore rispetto al professionista.

È ciò, in quanto è proprio da tale asimmetria che discende l'obbligo del Giudice nazionale di verificare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione, quando disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari.

Pertanto, osserva la CGUE, la tutela unionale non esclude, in termini generali, il valore dell'autorità di cosa giudicata, riconosciuta quale elemento essenziale per la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici; tuttavia, la definitività della decisione non può essere utilizzata per presumere l'avvenuto controllo di clausole (vessatorie per il consumatore) che non siano state effettivamente sottoposte a scrutinio.

Sul punto, l'ordinanza richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 2025, causa C-320/24 (Soledil), nella quale è stato ulteriormente precisato il rapporto tra giudicato e verifica delle clausole abusive: in particolare, secondo tale orientamento, una decisione definitiva può precludere un successivo controllo quando il Giudice abbia effettivamente esaminato le clausole contrattuali, abbia motivato il proprio accertamento in modo almeno sommario e il consumatore sia stato debitamente informato dell'esistenza del controllo e delle conseguenze processuali della mancata impugnazione.

Dunque, la risposta in ordine alla possibilità di superare il giudicato implicito in caso di clausole vessatorie non sottoposte allo scrutinio del Giudice del merito è da ricercare nella motivazione: questa, infatti, deve consentire di individuare le clausole esaminate e le ragioni per le quali il Giudice abbia escluso il loro carattere abusivo, poiché in difetto, occorrerà consentire al consumatore di generare un nuovo contradditorio sul punto.

Ed è proprio da tale assunto che la Corte di Giustizia Europea sviluppa il proprio pensiero, rilevando quanto segue:

- *"le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto, spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C-320/24, EU:C:2025:993)"* (*cfr.* punto n. 48, Ordinanza CGUE del 6 Ottobre 2026 – Causa C-667/24, pag. 11);

- *"secondo il principio del «giudicato implicito», quale sposto ai punti 24 e 30 della presente ordinanza, si ritiene che il giudice che si è pronunciato su una determinata questione abbia necessariamente risolto implicitamente tutte le altre questioni preliminari che ne costituiscono le premesse logiche e giuridiche necessarie"* (*cfr.* punto n. 53, Ordinanza CGUE del 6 Ottobre 2026 – Causa C-667/24, pag. 12);

- *"in tali circostanze, il consumatore si vede privato dei mezzi procedurali che gli consentono di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, cosicché la tutela di tali diritti è resa possibile o eccessivamente difficile in violazione del principio di effettività"* (*cfr.* punto n. 59, Ordinanza CGUE del 6 Ottobre 2026 – Causa C-667/24, pag. 14);

- *"a tale riguardo, la circostanza che il debitore ignorasse, al momento in cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché il Giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva"* (*cfr.* punto n. 60,

9 Il giudizio promosso avanti al Tribunale di Napoli è attualmente sospeso in attesa che il Primo Presidente della Corte di Cassazione decida di assegnare la questione ad una Sezioni semplice, o alle Sezioni Unite), oppure di dichiarare l'inammissibilità del rinvio per carenza dei presupposti.

Ordinanza CGUE del 6 Ottobre 2026 – Causa C-667/24, pag. 14).

Inevitabile, pertanto, immaginare che tale pensiero sarà condiviso anche dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad intervenire sulla questione a seguito del rinvio pregiudiziale *ex* art. 363 bis c.p.c. di cui si è detto.

Non resta pertanto che attendere.



DB non solo diritto bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

dirittobancario.it